



**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO**

CAPITOLATO D'ONERI

INDICE

Art. 1 - Oggetto del contratto	3
Art. 2 - Modalità di esecuzione del servizio	3
Art. 3 - Requisiti dei buoni pasto - Caratteristiche tecniche del servizio.....	3
Art. 4 - Stipulazione del contratto	3
Art. 5 - Durata e decorrenza del contratto	4
Art. 6 - Quinto d'obbligo	4
Art. 7 - Modalità di fornitura dei buoni pasto	4
Art. 8 - Verifiche della corretta esecuzione delle prestazioni	4
Art. 9 - Sostituzione degli esercizi convenzionati	5
Art. 10 - Responsabilità dell'Impresa fornitrice	5
Art. 11 - Assicurazioni	5
Art. 12 - Fatturazione e pagamento	5
Art. 13 - Obblighi dell'Impresa fornitrice nei confronti dei propri dipendenti	6
Art. 14 - Subappalto	6
Art. 15 - Penali	6
Art. 16 - Risoluzione del contratto	7
Art. 17 - Domicilio dell'appaltatore.....	7
Art. 18 - Oneri contrattuali	7
Art. 19 - Riservatezza	7
Art. 20 - Foro competente	7
Art. 21 - Trattamento dati personali	7
Art. 22 - Disposizioni finali	8

Art. 1 - Oggetto del contratto.

Oggetto del contratto è l'affidamento a terzi del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto a favore del personale dell'Azienda Regionale Veneto Agricoltura (di seguito Azienda).

Art. 2 – Modalità di esecuzione del servizio.

Il servizio dovrà essere erogato attraverso una rete di esercizi convenzionati in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del DPCM 18 .11.2005 (G.U. n. 13/2006). Detti esercizi dovranno essere ubicati in tutti i Centri in cui hanno sede gli uffici di Veneto Agricoltura, così come individuati nell'elenco allegato (All. 1)

Tali esercizi devono essere situati in prossimità di ogni sede aziendale ed essere rispettivamente almeno in numero di due nei capoluoghi di provincia veneti, nonché nei comuni di Legnaro (PD), Thiene (VI), Rosolina (RO), e Porto Tolle (RO) ed in almeno uno nelle altre località.

L'elenco degli esercizi convenzionati, completo di indirizzo, recapito telefonico, tipologia dell'esercizio e turno di chiusura, dovrà essere consegnato all'Azienda entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Art. 3 - Requisiti dei buoni pasto – Caratteristiche tecniche del servizio.

Il buono pasto deve consentire all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono stesso ed essere utilizzabile su tutto il territorio nazionale.

Il valore facciale del singolo buono pasto è di Euro 8,92.

Durante la vigenza del contratto l'Azienda potrà modificare il valore facciale del buono pasto. In tal caso, l'Impresa aggiudicataria dovrà continuare ad erogare il servizio osservando tutte le condizioni contrattuali ivi previste ed il nuovo prezzo del buono sarà determinato applicando al nuovo valore facciale lo stesso sconto percentuale risultante dall'offerta presentata in sede di gara.

I buoni pasto devono riportare:

- la ragione sociale ed il codice fiscale dell'Impresa fornitrice;
- l'intestazione dell'Azienda Regionale Veneto Agricoltura;
- il numero progressivo;
- il valore facciale;
- il termine temporale di utilizzo;
- uno spazio riservato all'apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
- la dicitura: "il buono pasto non è cumulabile, né cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro: può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore".

L'impresa fornitrice si impegna a rimborsare i buoni che al termine di ogni annualità e/o del contratto non siano stati utilizzati.

Il rimborso dei buoni pasto restituiti dovrà avvenire entro 45 giorni dalla riconsegna.

Art. 4 - Stipulazione del contratto.

L'impresa aggiudicataria, prima dell'affidamento del servizio, dovrà produrre quanto di seguito indicato:

- la documentazione, in originale o copia autentica nelle forme previste dagli artt. 18 e 19 del DPR n. 445/2000, relativa alle dichiarazioni rilasciate in sede di offerta (su richiesta dell'Azienda);
- documento comprovante l'avvenuta costituzione della cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo dell'appalto, secondo una delle modalità e nelle forme di cui all'art. 113 del D.Lgs.n. 163/2006.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito dall'art. 11 comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006.

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto avrà luogo decorsi trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione di cui all'art 79 del D.Lgs. n. 163/2006, salva la possibilità di prevedere un termine minore in ragione della presenza di motivi di urgenza.

Art. 5 – Durata e decorrenza del contratto.

Il contratto avrà durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di stipulazione, fatta salva la facoltà di recesso anticipato dell’Azienda da esercitarsi almeno tre mesi prima della data in cui il recesso dovrà avere effetto.

Art. 6 - Quinto d’obbligo.

Le quantità esposte sono indicative e non impegnative per la stazione appaltante.

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell’entità del servizio richiesto, l’Impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire il servizio, alle condizioni previste dal contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell’importo dell’appalto. Oltre tale limite l’impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo ad avanzare pretese di alcun tipo o al risarcimento danni.

Art. 7 - Modalità di fornitura dei buoni pasto.

I buoni pasto sono forniti in carnets e debbono essere consegnati a Veneto Agricoltura sulla base di ordini scritti mensili.

Il luogo di consegna dei carnets è stabilito dall’Azienda, la quale, anche successivamente all’aggiudicazione dell’appalto, in relazione ad esigenze organizzative, può chiedere che la consegna sia effettuata frazionatamente e direttamente agli Uffici presenti sul territorio, senza oneri aggiuntivi, ferma restando la totale responsabilità dell’appaltatore fino a quando la struttura aziendale non accuserà ricevuta del materiale.

L’impresa fornitrice dovrà consegnare il quantitativo dei buoni pasto, del valore facciale indicato nell’ordine, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordine stesso, ovvero entro il minor termine al quale si è obbligata in sede di gara.

L’emissione, l’amministrazione ed il controllo dei buoni pasto sono a carico dell’appaltatore.

La distribuzione dei buoni pasto agli aventi diritto avverrà a cura dell’Azienda.

Art. 8 - Verifiche della corretta esecuzione delle prestazioni.

L’impresa aggiudicataria si obbliga a consentire all’Azienda di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 9 - Sostituzione degli esercizi convenzionati.

L’Impresa aggiudicataria si impegna a dare tempestiva comunicazione all’Azienda dell’eventuale chiusura o disdetta della convenzione da parte di uno o più esercizi indicati all’art. 2 comma 2, garantendo la sostituzione di tali esercizi, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla chiusura o disdetta, con altri esercizi posti nelle immediate vicinanze.

Art. 10 - Responsabilità dell’Impresa fornitrice.

L’impresa aggiudicataria, per l’intera durata contrattuale, assume in proprio ogni responsabilità per danni causati a persone o cose dai propri dipendenti nel corso dello svolgimento delle prestazioni contrattuali.

Art. 11 - Assicurazioni.

L’impresa aggiudicataria dovrà garantire, per tutta la durata del servizio gli utilizzatori dei buoni pasto con le seguenti coperture assicurative:

- Polizza R.C.T. con un massimale di Euro 1.500,000,00=. La copertura assicurativa dovrà essere totalmente esente da franchigia e coprire la responsabilità dei ristoratori convenzionati verso gli utilizzatori dei buoni pasto;
- Polizza infortuni con massimale di almeno 150.000,00= Euro per persona, in caso di morte o di invalidità permanente. La copertura assicurativa, totalmente esente da franchigia, dovrà essere estesa al rischio “in itinere”, ossia ai rischi connessi al trasferimento al e dall’esercizio convenzionato, effettuato dai dipendenti

dell'azienda a piedi o con qualsiasi mezzo. Le garanzie di indennizzo dovranno riguardare anche i casi di intossicazione da cibo e/o bevande e comprendere gli eventi (morte o invalidità permanente) del fruitore del servizio connessi a malori, vertigini, aggressioni ed eventi socio-politici, compreso il terrorismo.

Art. 12 - Fatturazione e pagamento.

Ogni consegna dei buoni sarà accompagnata da relativa fattura riportante:

- il numero totale dei buoni con l'indicazione della relativa numerazione;
- il controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato per il loro valore unitario, dedotto lo sconto praticato dall'impresa in sede di gara;
- l'assoggettamento all'aliquota Iva nella misura stabilita dalla legge;

I pagamenti saranno effettuati senza spese, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento delle fatture, riscontrate regolari, presso lo sportello della Banca cassiere di Veneto Agricoltura, o, a richiesta e con oneri a carico del Fornitore, a mezzo di accredito sul conto corrente dallo stesso indicato.

Del giorno di ricevimento della fattura fa fede il timbro apposto sulla stessa dal Protocollo dell'Azienda.

Il ritardo del pagamento, fermo restando il diritto della Società aggiudicataria a chiedere il risarcimento nei termini di legge, non costituisce alcun titolo per l'interruzione della fornitura dei servizi previsti dal contratto.

Art. 13 - Obblighi dell'Impresa fornitrice nei confronti dei propri dipendenti.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga, altresì, ad ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'impresa fornitrice si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali quanto disposto dal D.Lgs.n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 14 – Subappalto.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga a fornire direttamente ogni servizio previsto dal presente capitolato. Non è ammessa alcuna forma di subappalto.

Art. 15 - Penali.

Qualora l'Azienda riscontri che, per qualsiasi motivo, il servizio non sia espletato nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nei documenti di gara, provvederà a darne comunicazione all'impresa aggiudicataria affinché provveda a sanare le irregolarità o le manchevolezze accertate. In caso di perdurare dell'inadempienza oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione, sarà applicata una penale pari ad Euro 100,00, per ogni contestazione effettuata, che verrà trattenuta, in un'unica soluzione, dal primo pagamento utile da disporre, a qualsiasi titolo, a favore dell'impresa fornitrice.

Nel caso in cui l'Impresa fornitrice non provveda a consegnare i buoni pasto entro il termine di cui all'art. 7 "Modalità di fornitura dei buoni pasto" o nel minor termine indicato in sede di gara, l'Azienda potrà applicare una penale pari allo 0,2% del prezzo dei buoni (al netto dell'Iva) cui l'ordine si riferisce per ciascun giorno di ritardo rispetto al termine stabilito.

Nel caso in cui l'impresa fornitrice non provveda a sostituire, entro il termine di cui all'art.9 "Sostituzione degli esercizi convenzionati", gli esercizi convenzionati che abbiano comunicato la chiusura o la disdetta della convenzione, l'Azienda potrà applicare una penale di Euro 50,00, per ciascun giorno di ritardo rispetto al termine stabilito.

Le inadempienze contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo verranno formalmente contestate all'Impresa fornitrice che, nel termine di tre giorni dalla data della comunicazione, potrà presentare le proprie deduzioni. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio

dell'Azienda, ovvero non vi sia stata risposta, o la stessa non sia pervenuta nei termini fissati, saranno applicate all'impresa fornitrice le sanzioni sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'applicazione delle penali non preclude all'Azienda la richiesta del risarcimento per l'eventuale maggior danno e la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 16 "Risoluzione del contratto".

Art. 16 - Risoluzione del contratto.

L'Azienda si riserva, ai sensi dell'art. 1456 c.c., la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, previa semplice comunicazione da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R., con effetto immediato e senza alcun genere di indennità o compenso per l'aggiudicatario, qualora ad insindacabile giudizio dell'Azienda, le disposizioni adottate ed i mezzi applicati per l'espletamento della fornitura oggetto della presente gara non corrispondano alle condizioni stabilite nei documenti di gara, il servizio sia erogato in modo qualitativamente non sufficiente, si siano verificate delle irregolarità, frodi o negligenze in genere, nei casi di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.

Automatica risoluzione interverrà in caso di violazione dell'art. 19 "Riservatezza" e nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria, o una delle Imprese partecipanti ad un R.T.I. o Consorzio, perda uno dei requisiti richiesti per l'ammissione alla presente gara.

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicare il servizio oggetto della presente gara all'Impresa classificatasi al secondo posto nella graduatoria.

Art. 17 - Domicilio dell'appaltatore.

L'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di eleggere un domicilio per l'esecuzione del contratto, che sarà precisato nel contratto stesso.

Essa ha, altresì l'obbligo di comunicare le variazioni del precitato domicilio. In difetto, le eventuali conseguenze dipendenti dal ritardo della comunicazione delle predette variazioni, saranno a carico dell'Impresa.

Art. 18 - Oneri contrattuali.

Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto. Saranno altresì a carico dell'Impresa gli oneri di trasporto e consegna dei buoni presso le sedi dell'Azienda, nonché la copertura assicurativa del controvalore dei buoni stessi.

L'Iva, applicata sulle fatture sarà a carico, come per legge, dell'Azienda.

Art. 19 - Riservatezza.

L'impresa fornitrice s'impegna a garantire la massima riservatezza relativamente ai dati e alle informazioni di cui venisse a conoscenza durante lo svolgimento delle attività presso gli uffici dell'Azienda.

Art. 20 - Foro competente.

In caso di controversie non componibili in sede extragiudiziale, il Foro competente sarà quello di Padova.

Art. 21 - Trattamento dati personali.

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, si informa che i dati forniti dalle ditte concorrenti verranno trattati da Veneto Agricoltura esclusivamente per le finalità connesse con la gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è Veneto Agricoltura. Le ditte interessate hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del decreto citato.

Art. 22 - Disposizioni finali.

Per quanto non disposto nel presente capitolato e negli altri documenti di gara, si rinvia a quanto espressamente previsto dal DPCM del 18/11/2005 e dalle norme vigenti in materia di pubbliche forniture.

Elenco sedi di Veneto Agricoltura

	Ufficio	Sede	Indirizzo	Note
1	Sede centrale	35020 Legnaro (PD)	Viale dell'Università, 14	
2	Corte Benedettina	35020 Legnaro (PD)	Via Roma, 34	
3	Centro per la Qualità	36016 Thiene (VI)	Via S. Gaetano, 74	
4	Lab. Feltre	32032 Feltre (BL)	Loc. Vellai, 41/A	c/o Ist. Agrario
5	Centro Forestale	32010 Farra D'Alpago (BL)	Loc. Spert	
6	Vivaio Pian di Spini	32010 Tambre (BL)	Loc. Vivaio,3	
7	Centro Forestale	37128 Verona	Via Nievo, 2	
8	Centro Vivaistico	36030 Montecchio Prec. (VI)	Via Bonin Longare, 4	
9	Centro Po di Tramontana	45010 Rosolina (RO)	Via Moceniga, 7	
10	Centro Pradon	45018 Porto Tolle (RO)	Via Pradon, 21	
11	Centro Ittico Bonello	45018 Porto Tolle (RO)	Via della Sacca, 9	
12	Centro Ittico	30010 Pellestrina (VE)	Strada dei Murazzi	
13	Centro per la Viticoltura	31015 Conegliano (TV)	Via Zamboni	
14	Centro Bosco Nordio	30015 Chioggia (VE)	SS Romea	
15	Az. Diana	31021 Mogliano V. (TV)	Via Altinia, 14	
16	Az. Sasse Rami	45010 Ceregnano (RO)	Via Verdi, 35	
17	Az. Dossetto Valvecchia	30021 Caorle (VE)	Via Dossetto, 1	
18	Az. Villiagio	32036 Sedico (BL)	Via Villiagio, 5	